


Quaderni di Scienze del Linguaggio

Paola Biavaschi • Giulio M. Facchetti •
Giovanna Rocca

1. D. Antelmi, G. Garzone, F. Santulli, *Lingua d'oggi. Varietà e tendenze*.
2. D. Antelmi, *Fisiologia e patologia dell'apprendimento linguistico*.
3. F. Santulli, *L'interferenza. Lezioni*.
4. M. Cislaghi, A. Filippin, G. Rocca, F. Santulli, A. Zagatti, *O Padre nostro che ne' cieli stai*, a cura di M. Negri.
5. F. Santulli (a cura di), *La linguistica tra naturalismo e storicismo. Antologia di testi*.
6. G. Rocca, *Lezioni di glottologia. Temi ed esercizi*.
7. G. Garzone, F. Santulli, *La voce e la macchina. Fonetica, glottodattica, multimedialità* (con CD-rom).
8. M. Negri, *L'enigma della cifra*.
9. S. Vassere, *Legislazioni linguistiche contemporanee*.
10. L. Airaghi, *Le astuzie di Eva. Cenni di crittografia e crittoanalisi*.
11. G. M. Facchetti, *Antropologia della scrittura*.
12. G. Rocca, *Itinerari etnico-linguistici in Sabina*.
13. M. Negri, EPI ONOPA PONTON. *A Itaca nell'età degli eroi* (con un contributo di Ida Ruffoni su "Le navi di Omero").
14. D. Antelmi, G. Rocca, *Materiali ed analisi di testi*.
15. C. Sessa, *Itinerari di cultura alimentare arbëreshe*
16. G. Rocca, *Itinerari etnico-linguistici tra Marche e Abruzzo*
17. S. Vassere, *Legislazioni linguistiche contemporanee. 2004*.
18. P. Biavaschi, G.M. Facchetti, G. Rocca, *Miscellanea italica*

MISCELLANEA ITALICA

Milano 2005

 ARCIPELAGO EDIZIONI

INDICE

LINGUA, DIRITTO E CULTURA NEL CODICE TEODOSIANO

Alcune note sul *defensor civitatis* al tempo di Teodosio I

di Paola Biavaschi 7

Bibliografia 23

L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI ETRUSCHE I SUOI LIMITI

di Giulio M. Facchetti 25

1. *Il punto del problema* 25

2. *Alcune proposte* 41

3. *(G)lottologia etrusca* 46

Abbreviazioni bibliografiche 66

SOME NEW REMARKS ON THE TABULA CORTONENSIS (=TC0)

di Giulio M. Facchetti 71

Bibliography 79

ETMOLOGIE ITALICHE

di Giovanna Rocca 81

1. *rosea* 82

2. *rōrārī* 86

3. *alhellus* 87

Testi di riferimento 97

© 2005 Arcipelago edizioni

Via Carlo D'Adda 21

20143 Milano

arcipelago@arcipelagoedizioni.fastwebnet.it

www.arcipelagoedizioni.com

Prima edizione: giugno 2005

ISBN 88-7695-310-8

Tutti i diritti riservati

Ristampe:
7 6 5 4 3 2 1 0
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

LINGUA, DIRITTO E CULTURA
NEL CODICE TEODOSIANO.

Alcune note sul *defensor civitatis*
al tempo di Teodosio I*

Paola Biavaschi

Prima di trattare l'argomento che ho l'opportunità di presentare, è utile compiere una breve digressione che introduca i caratteri fondamentali del periodo storico di cui ci si occupa e dell'opera da cui sono stati tratti i documenti qui proposti. In primo luogo, è necessario fare cenno, seppur rapidamente, al progetto che un gruppo di ricercatori (di cui l'autrice di queste brevi note fa parte), sta portando avanti da quattro anni, presso l'Istituto di Diritto Romano dell'Università degli Studi di Milano. Scopo della ricerca è la realizzazione della palinogenesi delle costituzioni del Codice Teodosiano limitatamente agli anni 375 – 395 d.C., la più parte dei quali (dal 378 d.C.) caratterizzata dalla forte impronta politica recata dall'imperatore Teodosio I, che governò nella *pars Orientis* dell'impero, men-

* Relazione letta in occasione dell'International Conference "Europe through Millennia – Languages, Races, Cultures and Beliefs" (University of Łódź, Poland, 25th-26th June 2004).

tre in Occidente regnavano i giovani e influenzabili Graziano e Valentiniano II, presto sostituiti, a causa della loro precoce morte, dagli altrettanto giovani e ancor più influenzabili figli dello stesso Teodosio, Arcadio e Onorio.

Il Codice Teodosiano, emanato da Teodosio II nel 438 d.C., è, come noto, una raccolta di costituzioni imperiali riguardanti tutti i rami del diritto. Esso non ci è stato tramandato nella sua interezza, ma solo frammentariamente grazie a manoscritti diversi, e in particolare, tramite il *Breviarium Alaricianum*. Quando i testi legislativi provengono da quest'ultimo, essi sono corredati da una nota esplicativa, detta *interpretatio*, scritta nel VI secolo d.C. per offrire un'interpretazione del dettato giuridico che a quei tempi poteva risultare poco comprensibile e che, a volte, è stato realmente così poco chiaro da essere completamente frainteso dai commentatori altomedievali (a testimonianza anche della diversa applicazione della legge in quell'epoca).

Per questo motivo, il testo del *Codex Theodosianus* che noi oggi normalmente utilizziamo è il frutto della ricostruzione operata da Theodor Mommsen sulla base delle fonti giunte fino a noi: per questo motivo, i sedici libri appaiono lacunosi e numerosi sono gli aspetti ancora dubbi.

Si aggiunga, inoltre, che il *Codex* è una raccolta di costituzioni emanate, in larga misura, da imperatori che precedettero Teodosio II: ragion per cui è aperto il dibattito sul tipo di modifiche, tagli o glossemi operati dai suoi compilatori sulle leggi: per renderle attuali, probabilmente alcune saranno state ridotte, altre accorpate, altre spezzate e inserite in titoli o libri diversi, altre ancora, a causa della loro importanza per più di una materia, riproposte in sezioni differenti del Codice quasi o completamente nella stessa forma (è forse questa la ragione delle cosiddette costituzioni geminate).

Ogni costituzione del periodo viene dotata di una scheda analitica nella quale si inserisce, quando esistente, anche il testo corrispondente del Codice Giustiniano e in cui si analizzano gli elementi essenziali della costituzione stessa: i manoscritti mediante i quali è stata tramandata, le proposte di datazione della legge, il destinatario del provvedimento e, brevemente, il contenuto dello stesso, il tutto corredato da un essenziale apparato bibliografico. Queste schede serviranno, nella speranza dei redattori, come ausilio per coloro che vogliono approfondire lo studio delle costituzioni di questo periodo.

Il lavoro palinogenetico permette di avvicinarsi alle costituzioni da punti di vista differenti: la disamina dei problemi giuridici sottesi alla normazione imperiale, è accompagnata dalla ricerca di conferme nel dato storico e nella situazione politica e amministrativa del tempo: per tale ragione, il fine principale consta, per quanto è possibile, nella definizione della datazione della legge, nell'identificazione del luogo di emanazione e del destinatario, solitamente rappresentato da un funzionario imperiale, del provvedimento. Ha, ovviamente, assunto rilievo preliminare l'interpretazione del precetto giuridico contenuto nelle leggi stesse, aspetto che pare scontato, ma non è, data l'asperità del linguaggio del Codice, spesso ambiguo nella forma, macchinoso nell'esposizione del pensiero e caratterizzato dalle forme linguistiche proprie del "gergo" burocratico tardoimperiale, tanto che il "Teodosiano" è ben noto agli esegeti per la sua difficoltà linguistica e per la presenza di *hapax* spesso di non facile resa.

L'ampiezza dei punti di vista considerati offre quindi nuove prospettive di ricerca, sia a livello più generale, nel tentativo di cogliere l'indirizzo normativo che ha caratterizzato questo periodo storico, sia a livello particolare, nella possibilità di analizzare con un maggior numero di strumenti, specifici istituti giuridici.

*
* * *

Alcune costituzioni, in particolare, hanno la caratteristica di condensare in sé la necessità di affrontare tutti gli aspetti dei quali si è detto precedentemente, la cui analisi complessiva può offrire al giurista del diritto romano la possibilità di addiventare a utili conclusioni.

Per l'omogeneità di contenuto, per la presenza di termini di cui è doverosa un'attenta interpretazione, per la necessità di prendere in considerazione con accuratezza il dato cronologico, il luogo di emanazione e il destinatario, le tre costituzioni del periodo esaminato presenti nel titolo 29 del primo libro del Codice Teodosiano, offrono interessanti spunti di riflessione.

Il primo libro del Codice è caratterizzato dalla presenza di provvedimenti che trattano temi relativi alle fonti giuridiche e alle cariche amministrative,¹ in modo tale da offrire un quadro abbastanza completo dei funzionari imperiali e delle loro competenze e, inoltre, capaci di fornire un'idea sui principali problemi in merito ai conflitti di competenza tra le cariche e alle crescenti piaghe della corruzione e degli abusi perpetrati da coloro che occupavano posizioni di potere sia a livello amministrativo, sia a livello economico.

Probabilmente, ancor prima di Costantino, forse addirittura in epoca diocleziana, di fronte al crescere delle richieste di un aiuto all'autorità imperiale nei confronti delle palesi ingiustizie che si andavano moltiplicando, vennero inviati degli incaricati in appoggio alle classi sociali che più difficilmente potevano difendersi di fronte alle prepotenze dei potenti.² Certo è

che Valentiniano I, nel 368 d.C., con una notissima costituzione, istituiva la carica del *patronus* (divenuto dalla fine del IV secolo *defensor civitatis*³) che avrebbe dovuto, appunto, far fronte all'*iniuria potentium*. Ma il rapido evolversi degli eventi che caratterizzava quel periodo fece sì che, nel torno di pochi anni, si potesse facilmente arguire, dal tenore delle costituzioni, un rivolgimento della situazione che quell'imperatore aveva voluto creare.

Una decina sono le costituzioni del ventennio⁴ 375-395 d.C., dislocate in diversi libri del *Codex*, che trattano l'argomento del *defensor civitatis*, a testimonianza della ridefinizione delle sue competenze e del suo ruolo che si ebbe in questo periodo; tuttavia quelle conservate nel titolo a lui esplicitamente dedicato (*De defensoribus civitatum*), C.Th.1.29.6, C.Th.1.29.7, C.Th.1.29.8, tutte conservate nel *Breviarium*, sono quelle di carattere più generale, presentando non tanto un dettagliato elenco delle competenze, quanto lo scopo principale dell'istituto e un quadro apparentemente attendibile della situazione che si era venuta creando.

C.Th.1.29.6 è cronologicamente la prima delle tre: fu emanata il 25 gennaio del 387 e inviata a *Eusignius*, prefetto del pretorio dell'Illirico e dell'Italia in quell'anno e in quello precedente.⁵

³ Degno di nota il fatto, sottolineato, tra gli altri, da Frakes 1992, p. 526 ss., che, mentre il termine usato da Valentiniano I per l'istituzione della carica era *patronus*, dalla fine del IV secolo si utilizzò, in sua sostituzione, la parola *defensor* (C.Th.1.29.3; C.Th.1.29.6; C.Th.1.29.7; C.Th.1.29.8). Per MANNINO 1984, p. 81 ss., tale differente denominazione potrebbe forse indicare che esistevano già dei *defensores* in Occidente, prima del provvedimento di Valentiniano I (C.Th.1.29.1 del 368).

⁴ Ricordiamo: C.Th.1.29.6; C.Th.1.29.7; C.Th.1.29.8; C.Th.3.11.1; C.Th.5.14.33; C.Th.7.1.12; C.Th.11.7.12; C.Th.11.1.19; C.Th.12.6.23.

⁵ La costituzione, emanata nella parte occidentale dell'Impero da Valentiniano II, presenta qualche problema di datazione: dai manoscritti

¹ MATTHEWS 2000, p. 101 ss.

² FRAKES 2001, p. 15 ss.; sembra d'accordo CAPUTO 2003, p. 707.

C.Th.1.29.6 (= BREVI.1.10.1) De defensoribus civitatum. IMPPP VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIIUS AAA. EUSIGNIO PRAEFECTO PRAETORIO. Hi potissimum constituantur defensores, quos decretis elegerint civitates. Quod si quis ad locum defensionis ambitione pervenerit, confestim eum sinceritas tua reiectum quinque libras auri fisci utilitatibus cogat inferre. DAT. VIII KAL. FEB. P.C. HONORII N.P. ET EVODII V. C.

INTERPRETATIO. Hi instituuntur civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur. Quod si qui defensorum ad hanc rem cupiditate propria, non interveniente decreto pervenisse probabitur, pro hac praesumptione quinque libras auri fisco inferre cogatur.

Il provvedimento è di notevole importanza. Fino a quel momento, con tutta probabilità, i *defensores civitatum* erano stati incaricati direttamente dal potere centrale, in persona del prefetto del pretorio, e inviati con il compito di controllo e difesa dei ceti meno influenti nelle *civitates*: essi erano, quindi, esponenti dell'autorità imperiale a livello locale, evidentemente con una certa possibilità di incidere sul terreno sociale

risulta che essa risale al 387, dal momento che viene esplicitamente indicato l'anno successivo al consolato (*post consulatum*) di Onorio ed *Evodius*, i quali ricoprirono la carica di *consules* nel 386. Mentre la più parte degli autori, tra cui MOMMSEN nella sua edizione critica del *Codex*, SEECK 1984, p. 279 e la PLRE, *Flavius Eusignius*, I, 309 s., concorda con i manoscritti, KRÜGER avanza la possibilità di anticipare la datazione al 386. Sulla scorta dello studioso tedesco, il ПНАКР 1969, p. 33, considera la data di emanazione incerta. Anche se lo studio prosopografico non può venire in aiuto dal momento che il destinatario, *Eusignius*, fu prefetto del pretorio d'Italia e dell'Illirico sia nel 386 sia nel 387, non si vedono ragioni per non datare la costituzione, seguendo i manoscritti, al 387 (così anche JONES 1974, vol. 2, p. 973).

e, in senso lato, politico; essi avevano, inoltre, la forza di recare un certo "disturbo" agli esponenti delle classi elevate delle zone periferiche dell'impero.

C.Th.1.29.6 pone fine a questo procedimento di nomina e stabilisce che siano le *civitates* stesse, tramite *decreta*, a eleggere i *defensores*. Alcuni autori, ingannati dall'*Interpretatio* visigotica, che parlava di *consensus civium*, avevano sostenuto che doveva trattarsi di un'elezione compiuta dal consenso di tutti i cittadini, ma oggi quest'interpretazione sembra ben poco verisimile, dal momento che pare assodato che in quell'epoca, ormai, non vi fossero più assemblee che prevedessero l'intervento della totalità dei cittadini. Per tale ragione si pensa che la legge faccia riferimento alle curie cittadine.⁶ Rimane, tuttavia, un potere di controllo al prefetto del pretorio, il quale, accortosi che il *defensor* è giunto alla carica in questione *ambitione*, per cupidigia personale (*cupiditate propria* nell'*Interpretatio*⁷), e, quindi, con motivazioni opposte

⁶ Problema rilevante è stato comprendere da chi fossero emessi tali *decreta*: CHÉNON 1889, p. 321 ss., credeva che fosse tutta la cittadinanza ad eleggere il *defensor* e sosteneva la sua idea basandosi sulle parole dell'*Interpretatio*: *hi instituuntur civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur*. La maggioranza degli autori successivi, però (JONES 1974, vol. 2, p. 973, SEECK 1901, coll. 2365-2371, MANNINO 1984, p. 81 ss., DE MARTINO 1975, vol. 5, p. 504), attribuendo scarsa importanza all'affermazione dell'*Interpretatio*, è di diverso parere, ritenendo che la scelta del *defensor civitatis* fosse stata attribuita alle curie cittadine. E tale sembra la possibilità più verosimile.

⁷ DONATTI 1977, p. 488, osserva che, nel testo dell'*interpretatio*, il sostantivo *praesumptio* appare con il significato di usurpazione. Parallelamente, nell'*Interpretatio* di C.Th.1.29.7, si trova il verbo *praesumere*, io credo, con significato strettamente collegato a quel *praesumptio*: in questo caso DONATTI 1977, p. 488 propone di tradurre il verbo con "osare". Si può, tuttavia, ritenere che, *praesumptio* vada meglio tradotto con "prepotenza", "arroganza", "prevaricazione" e, nello stesso modo, *praesumere*, con "arrogarsi il compito", "permettersi di".

rispetto a quelle che avrebbero dovuto essergli proprie, può rimuoverlo e sanzionarlo con un multa di ben cinque libbre d'oro. Nonostante questo controllo (che, peraltro, si svolge a posteriori, dopo che il *defensor* ha già dimostrato la propria disonestà), la trasformazione dell'istituto appare radicale: il trasferimento del potere di conferimento dell'incarico alle curie della *civitas* stessa in cui il *defensor* doveva compiere il suo incarico non può che mutare la fisionomia della carica, ed anche la sua efficienza nel territorio.

Si è pensato⁸ che il provvedimento rappresenti la testimonianza del passaggio della carica di *defensor civitatis* da organo periferico dello Stato a "organo misto", statale e cittadino, iniziando così una fase di allargamento delle sue competenze, tanto da riunire in sé, man mano, poteri amministrativi, fiscali, di polizia e, in misura limitata, giurisdizionali.⁹

Tuttavia, leggendo il breve testo della legge, si possono trarre alcune sommarie deduzioni: in primo luogo, si evince che l'elezione del *defensor* viene completamente trasferita alle curie cittadine e che, al prefetto del pretorio, rimane solamente la possibilità di rimuoverlo dall'incarico e multare il *defensor* che non compia il proprio dovere. Al *praefectus praetorio* resta solamente un potere di carattere sanzionatorio, forse non abbastanza incisivo perché si possa definire l'istituto come un "organo misto". Dal tenore del discorso si deduce, infatti, una certa ansia di assicurarsi che la *sinceritas* del prefetto lo costringa a prendere severi provvedimenti: *sinceritas tua reiectum quinque libras auri fisci utilitibus cogat inferre*.

⁸ MANNINO 1984, p. 83. Secondo l'Autore anche se la deliberazione fu affidata alle città, al prefetto del pretorio rimase un controllo che non consisteva in una semplice supervisione, ma in un vero e proprio atto formale.

⁹ JONES 1974, vol. 2, p. 696.

L'uso di appellativi onorifici per gli alti funzionari imperiali è assai diffuso nelle costituzioni, nelle quali spesso si personificano le auspicabili virtù del destinatario in aderenza con il compito che sono tenuti a compiere. In questo caso la *sinceritas* viene evocata in un contesto nel quale è richiesta quella che noi oggi chiameremmo "trasparenza" nell'amministrazione. In questo senso, si coglie una certa raffinatezza nella redazione delle leggi, che richiamano con garbo i funzionari, in particolare se di altissimo livello come nel caso del *praefectus praetorio*, all'assolvimento dei loro compiti.

Dal testo della legge trapela anche una certa preoccupazione, da parte dell'autorità imperiale, per il trasferimento del procedimento di nomina del *defensor*, preoccupazione che può essere interpretata in due modi differenti: si potrebbe pensare che ci si riferisca ad episodi aberranti già avvenuti in passato e, quindi, a *defensores* che si sono rivelati avidi speculatori, pronti a servire il proprio interesse anziché quello dei loro protetti, oppure si può immaginare che le raccomandazioni imperiali siano già un segno di scetticismo per questa affermazione del localismo sul centralismo. Certo è che il provvedimento segna un punto a favore del territorialismo locale rispetto all'amministrazione centralizzata: non è dato sapere il motivo per cui la costituzione fu emanata; sappiamo solo che in Occidente, in quegli anni, regnava il giovane e debole Valentiniano II. Di sicuro, però, non si può onestamente credere che, all'epoca, sia sfuggito come una carica che era stata creata per fronteggiare, all'interno della *civitas*, l'*iniuria potentium* si sarebbe certamente indebolita attribuendone l'elezione alle curie cittadine.

La costituzione successiva del titolo, in ordine cronologico, dovrebbe essere C.Th. 1.29.8, emanata a Costantinopoli il 9 aprile del 392, dal momento che C.Th. 1.29.7, di cui i manoscritti tramandano una datazione al 5 marzo, si deve, invece,

probabilmente considerare emanata il 5 maggio dello stesso anno, sempre nella capitale della *pars Orientalis* dell'impero.¹⁰ I due provvedimenti sono, comunque, assai vicini nel tempo e, purtroppo, testimoniano il rapido evolversi dei problemi legati all'onestà e all'efficienza della figura del *defensor*, tanto quanto la progressiva insorgenza nelle *civitates* di fenomeni di carattere criminale, apparentemente agevolati dai ceti dominanti.

C. Th. 1.29.8 (= BREV. 1.10.3) De defensoribus civitatum [IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIVS> AAA. TATIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Per omnes regiones, in quibus fera et periculi sui nescia latronum ferret insania, probatissimi quique districtissimi defensores adsint disciplinae et cotidianis acibus praesint, qui non sinant crimina impunitate coalescere. Removeantur patrocina, quae favorem reis et auxilium scelerosis impertiendo maturari scelera fecerunt. DAT. V ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO. Per omnes provincias tales pro studio disciplinae iudices ordinentur, ut cum omni sollicitudine in reos et latrones remotis potentum patrociniis distractionem debitam

¹⁰ La costituzione è datata dai manoscritti, seguiti da MOMMSEN, 5 marzo 392, ma già GOTORFEDO proponeva di spostare la datazione al 5 maggio dello stesso anno, dal momento che, in marzo, il *praefectus augustalis* era *Hypatius* e *Potamius* non era ancora entrato in carica: a riprova di ciò starebbe il fatto che *Hypatius* ricevette, il 9 aprile, C.Th. 1.1.36.31 e, il 12 aprile, C.Th. 13.5.20 (SEECK 1984, p. 102). KRÜGER si limita a riportare l'ipotesi del GOTORFEDO, mentre SEECK 1984, p. 281, e la PLRE, *Potamius*, I, 720, concordano con la datazione a maggio. Tale ipotesi è senz'altro condivisibile.

exercere non differant, ne per neglegentiam suam aut venalitatem crimina, quae debent puniri, proficiant.

C. Th. 1.29.7 (= BREV. 1.10.2) De defensoribus civitatum [IDEM] <VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIVS> AAA. POTAMIO PRAEFECTO AUGUSTALI. Defensores nihil sibi insolenter, nihil indebitum vindicantes nominis sui tantum fungantur officio: nullas infligant multas, nullas exercent quaestiones. Plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tuantur, ut id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant. DAT. III NON. MART. CONSTANTINOPOLI ARCADIO A. II ET RUFINO V. C. CONSS.

INTERPRETATIO Defensores secundum suum nomen curiam vel plebem sibi commissam cum omni iustitia et aequitate defendant; nullum de innocentibus aut condemnare aut verberare praesumant.

La costituzione invita i *defensores civitatis* a contribuire alla repressione dell'attività dei *latrones*, aumentando la sorveglianza contro i fattori produttivi dei *patrocina*, la cui pratica, da parte dei *potentiores* diveniva vieppiù pericolosa per il potere centrale.¹¹ C.Th. 1.29.8 testimonia del notevole incremento dei compiti dei *defensores civitatum* orientali nell'ultimo scorcio del IV secolo, competenze che si esplicitavano in attività di polizia e nel campo amministrativo e giudiziario,

¹¹ GÜNTHER 1977, p. 202. COLLOT 1965, p. 186, nota che il *patronatus* poteva avere come oggetto l'intervento presso un giudice e, come esempi di tale pratica, cita C.Th. 1.29.8 e C.Th. 1.30.16. FRANKS 2001, p. 137 ss.

oltre che, almeno teoricamente, nella tradizionale protezione di tutti i cittadini e, in particolare, della plebe.¹²

La costituzione, indirizzata al prefetto del pretorio *Tatianus*,¹³ non lascia adito a dubbi sul fatto che la situazione sociale, anche in alcune regioni della più tranquilla parte orientale dell'impero, era molto perturbata dalla presenza di bande di criminali, che però non si trovavano completamente nella situazione di "fuorilegge", grazie ad una sorta di immunità offerta da personaggi potenti ed influenti, spesso ricchi latifondisti. Il tono della legge è severo: evidentemente ci si riferisce alla diffusione di reati assai gravi, dal momento che ci si riferisce alla *fera et periculi sui nescia latronum insania*.

Il compito di impedire il diffondersi di tali fenomeni è ricordato ai *defensores civitatum*, definiti *probatissimi atque districtissimi*: ci troviamo di fronte ad un altro chiaro esempio di appellativo onorifico volto a ricordare al soggetto, cui si riferisce, i propri doveri, più che ad elogiario; un monito deciso che suona come un richiamo a un comportamento non solo onesto (*probatissimi*), ma attivo nei confronti di coloro che

¹² Sul tema anche FRANKS 1992, p. 526 ss.; LAURIA 1983, p. 297, nt. 173.

¹³ La costituzione è destinata a *Tatianus*, prefetto del pretorio d'Oriente tra il 388 ed il 392: *Tatianus*, per PLRE, *Tatianus*, I, 876 s., dopo aver ricoperto qualche carica minore, visse apparentemente ritirato in Licia, sua terra natale, fino al 388, quando fu chiamato alla prefettura del pretorio d'Oriente, prestigioso ruolo precedentemente assunto da *Cynegius*. Destinataro di numerosissime costituzioni, *Tatianus* fu anche *consul prior* nel 391, avendo come collega Simmaco e, come Simmaco, secondo la testimonianza di Libanio, anch'egli era pagano (Lib., *Ep.* 855 e 899; *Or.* XXX, 53 e LVI, 16). Durante il corso del 392, anno a cui risale la legge in oggetto, *Tatianus*, per gli intrighi di *Rufinus*, cadde in disgrazia e perse il potere: fu lo stesso *Rufinus*, che era console nel 392 e che aveva tramato contro di lui, a sostituirlo (Zos., IV, 52).

violano apertamente la legge (*districtissimi*). Se ne deduce che l'autorità centrale era a conoscenza del lassismo e dell'inefficienza dei *defensores*: si può notare che l'imperatore comunicava al fidato *praefectus praetorio*, e non, per quel che ne sappiamo, anche alle curie, il suo appello: di appello, in effetti, si tratta, dal momento che, a differenza che in C.Th. I.29.6, non si fa cenno a sanzioni in caso di negligenza.

Per quanto riguarda C.Th. I.29.7, inviata dalla cancelleria di Teodosio a *Potamius*, funzionario imperiale in Egitto,¹⁴ il discorso è più complesso rispetto alla costituzione precedente; tuttavia le conclusioni che se ne possono trarre sono coerenti con quelle accennate. Si è notato che la costituzione dimostrerebbe come gli effetti del cambiamento della procedura di nomina del *defensor* siano stati, in Egitto, così negativi¹⁵ da richiedere un intervento legislativo caratterizzato dal severo ammonimento ai *defensores* a non compiere atti di malversazione e a rispettare l'ambito delle loro competenze, non irrogando multe e non esercitando inchieste giudiziarie sotto tor-

¹⁴ STEIN 1968, vol. I, p. 196: "Afin de rendre plus efficace le rouages de l'État, Théodose a, vers 381, séparé l'Égypte du diocèse d'Orient, pour en faire un diocèse particulier, et son préfet s'appela désormais *praefectus Augustalis*".

¹⁵ CHÉNON 1889, p. 321 ss., ritiene che questa legge provi implicitamente, dato il riferimento a plebe e decurioni, l'avvenuta attribuzione all'intera cittadinanza della scelta del *defensor*: evidentemente tale provvedimento non avrebbe avuto un esito molto positivo in Egitto, così che gli imperatori si sarebbero visti obbligati a richiamare, con le parole di questa costituzione, i *defensores* egiziani. CHÉNON, secondo MANNINO 1984, p. 82, non tiene conto del fatto che, come visto, è improbabile che la stessa C.Th. I.29.6 (emanata, però, lo ricordiamo, in Occidente), abbia voluto affidare l'elezione all'intera cittadinanza, mentre è molto più attendibile la possibilità che tale scelta sia stata demandata alle curie cittadine.

tura:¹⁶ il tono del dettato normativo è altrettanto deciso quanto quello di C.Th. 1.29.8; i termini del discorso appaiono aspri e la situazione si presenta, se possibile, anche più grave di quella costituzione, dal momento che, in quella legge si ricordavano i doveri del *defensor*, riferendosi velatamente, anche se con una certa chiarezza, a una sua inefficienza e alla possibile collisione con quegli stessi personaggi da cui doveva difendere i suoi protetti;¹⁷ in questa, si mettono in primo piano alcune

¹⁶ MANNINO 1984, p. 117 ss. espone anche la sua ipotesi sulle differenze tra il testo riportato dal Codice Teodosiano e quello presentato nel Codice Giustiniano: in particolare, egli nota come in C.1.55.5 si trovi l'espressione *severiores non exercent quaestiones*, al posto di *nullas exercent quaestiones* di C.Th. 1.29.7. Secondo l'Autore, nella costituzione C.Th. 1.29.2 (= C.1.55.1), si riconosceva ai *defensores* la competenza a giudicare nelle cause minori, un potere che potrebbe, negli anni successivi, essersi indebitamente esteso. Trascorso qualche anno e aumentati gli abusi, C.Th. 1.29.7 può, per ciò, avere avuto il compito di intervenire per chiarire il divieto di irrogare multe e procedere a vere e proprie *quaestiones*. Tuttavia, con tutta probabilità, una limitata competenza giudiziaria sopravvisse ugualmente nei secoli seguenti, così che i compilatori giustiniani, dato atto della situazione di fatto presente, mutarono il testo del Codice Teodosiano in *severiores non exercent quaestiones*.

¹⁷ DE MARTINO 1975, vol. 5, p. 508, nota come, nel testo della legge, si faccia riferimento a una difesa anche dei curiali, ma precisa che, a suo parere, il testo fu alterato, mettendo in luce che il *tantum* non si adatta ai due termini (*plebem vel decuriones*): *vel decuriones*, secondo l'Autore, sarebbe un'aggiunta compiuta da chi intendeva il *defensor* come protettore sia della plebe sia dei decurioni. RODA 1977, p. 23 ss., (simile era stato il parere di HÖPFNER 1938, p. 225 ss.) sostiene che, con C.Th. 1.29.7, in cui si ribadiscono i limiti di azione dei *defensores*, "viene implicitamente sottolineata l'autonomia e la distinzione di questi ultimi rispetto ai decurioni", i quali sarebbero stati esclusi dall'"accesso alla carica perché considerati personaggi troppo poco importanti per sostenere un ruolo così delicato. Per quanto riguarda quest'ultima osservazione, notiamo però che, evidentemente, considerate le conseguenze cui accennano le tre costituzioni, la scelta dei *defensores* non doveva sempre ricadere su soggetti particolarmente affidabili.

delle nuove competenze, mostrando, però, come di esse i *defensores* si siano serviti compiendo abusi e perdendo completamente la propria identità di protettori dei *cives* meno influenti. La costituzione, rimproverandone l'*insolentia*, ammonisce i *defensores* a recuperare la loro vera natura; la frase finale, che esprime quest'ultimo concetto, ondeggia tra il minaccioso e l'ironico: *id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant*; tuttavia, nonostante l'energico richiamo che esprime, questi provvedimenti legislativi, privi del vigore che avrebbero avuto se avessero comminato pene realmente severe per i trasgressori, dovettero cadere nel vuoto, dal momento che, anche successivamente nel tempo, questo tipo di costituzioni si susseguirono, frequenti e inutili come grida manzoniane.

Pur senza affrontare l'annoso e dibattuto problema dell'ambito di efficacia normativa delle costituzioni, se limitato alla *pars imperii* in cui sono state emanate o cui appartiene la funzione pubblica del destinatario, oppure se esteso, almeno nel periodo di regno di Teodosio, a tutto il territorio imperiale, prendendo in considerazione le tre costituzioni esaminate, si possono comunque trarre delle conclusioni che riguardano tutto l'impero. C.Th. 1.29.6, infatti, è occidentale, C.Th. 1.29.8 orientale, C.Th. 1.29.7 si rivolge all'Egitto: tutte e tre le costituzioni trattano del ruolo e delle funzioni del *defensor* in relazione ai suoi compiti originari di protettore delle classi meno potenti. I provvedimenti presentano testi brevi ma chiaramente orientati al tentativo di ricondurre la figura dei *defensores* al dettato originario. L'autorità imperiale sembra ben cogliere tutti i pericoli e i danni che possono giungere da realtà locali e periferiche corrotte e inclini alla malversazione; tuttavia, la trasformazione del *defensor* in un funzionario di nomina locale da parte delle curie (probabilmente anche in Oriente), con competenze sempre maggiori in campo fiscale e amministrativo, mutò completamente il suo ruolo e la sua possibilità di

incidere sulle realtà in cui agiva, rendendo scarsamente efficaci i provvedimenti imperiali.

BIBLIOGRAFIA

- CAPUTO, *rec. Frakes, Contra potentium iniuriam*, in SDHI, 69, 2003, pp. 706-708
- CHÉNON, *Études historique sur le defensor civitatis*, in NRD, 13, 1889, pp. 322-362
- COLLOT, *La pratique e l'institution di suffragium au bas-empire*, in RHD, 43, 1965, pp. 185-221
- DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, Napoli, 1975
- DONATUTI, *Le praesumptiones iuris*, in *Studi di diritto romano*, Milano, 1977
- FRAKES, *Some Hidden Defensores Civitatum in the Res Gestae of Ammianus Marcellinus*, in ZSS, 109, 1992, pp. 526-532
- FRAKES, *Contra potentium iniuriam: the defensor civitatis and the Late Roman Justice*, München, 2001
- GÜNTHER, *Der soziale Charakter des Defensorenantes in der Spätantike unter besonderer Berücksichtigung des Defensores Civitatis bzw. Plebis*, in Index, 7, 1977, pp. 201-207
- HÖPFNER, *Un aspect de la lutte de Valentinien Ier contre le sénat. La création du defensor plebis*, in RH, 182, 1938, pp. 225-237
- JONES, *Il tardo impero romano*, tr. Petretti, Milano, 1974
- LAURIA, *Accusatio-inquisitio*, in *Studi e ricordi*, Napoli, 1983
- MANNINO, *Ricerche sul defensor civitatis*, Milano, 1984
- MATTHEWS, *Laying down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven – London, 2000
- PHARR, *The Theodosian Code and Novels and Sirmonian Constitutions. A translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York, rist., Westport, 1969
- RODA, *Magistrature senatorie minori nel Tardo Impero Romano*, in SDHI, 43, 1977, pp. 23-112
- SEECK, *Defensor civitatis*, in PWRE 4-2, Stuttgart, 1901, coll. 2365-2371
- SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste*, rist., Frankfurt, 1984
- STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, Amsterdam, 1968